

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
REGIONE REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 2 APR. 2004

- 2 APR. 2004
 ADDI NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 217
 ROMA, SI È RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA.

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	FRESTAGIANNI	Bruno	"
MUGELLO	Andrè	Assessore	ROSELLI	Donato	"
GIAMMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Mario	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTE: GIAMMELLETTI - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N. - 230 -

OGGETTO:
 Nuovo Statuto Alta Roma: Sepa Trasformazione della forma giuridica e aumento del capitale sociale



230 - 2 APR. 2004

OGGETTO: Nuovo Statuto Alta Roma S.c.p.a. . Trasformazione della forma giuridica e aumento del capitale sociale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la D.G.R. n. 1831 del 30.11.2001 con la quale si è decisa la partecipazione della Regione Lazio al capitale sociale dell'Agenzia per la Moda "Alta Roma" S..p.a.;

VISTO

il verbale dell'assemblea straordinaria del 19.12.2003 che ha approvato il nuovo Statuto della Società per Azioni "Alta Moda", con cui si è trasformata la forma giuridica della società medesima da S.p.A. a Società consortile per Azioni, denominata così "**ALTA ROMA Società Consortile per azioni**";

CONSIDERATO

che il nuovo Statuto è stato registrato in Roma in data 8.1.2004;

VISTO

che, in detto Statuto, è stato altresì disposto l'aumento del capitale sociale da euro 100.000 (centomila) ad euro 3.000.000 (tremilioni), mediante emissione di n. 2.900.000 azioni di un euro ciascuna, nonché la costituzione del fondo consortile pari a euro 3.000.000 (tremilioni);

ATTESO

che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto "il capitale sociale è determinato in euro 3.000.000 (tremilioni) rappresentato da 3.000.000 (tremilioni) di azioni da 1 Euro (uno) ciascuna.

La partecipazione minima di ogni socio non può essere inferiore a n. 500 azioni";

VISTA

la nota del 24.2.2004, a firma del Direttore Generale di Alta Roma S.c.p.a., con la quale viene chiesto il versamento dell'aumento del capitale sociale della società stessa, nonché la costituzione di un fondo consortile previsto dallo Statuto;

CONSIDERATO

l'art. 9 dello Statuto prevede la richiesta del Consiglio di Amministrazione per il contributo consortile annuo di funzionamento,



230 - 2 APR. 2004 9

destinato al finanziamento del programma annuale delle attività previste nel piano triennale;

CONSIDERATO che la società Alta Roma S.c.p.a. non ha ancora fatto pervenire la sopraccitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che il capitolo di Bilancio relativo all'esercizio finanziario 2004 ed avente ad oggetto la "partecipazione azionaria della Regione Lazio ad Alta Moda" presenta sufficienti disponibilità;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;

LA DELIBERA non è soggetta alla concertazione con le parti sociali

~~all'unanimità~~



DELIBERA

1. di approvare l'aumento di capitale sociale e di sottoscrivere, a favore della "**ALTA ROMA Società Consortile per Azioni**", quale beneficiaria finale, 500.000 (cinquecentomila) azioni da un euro ciascuna per l'aumento del capitale sociale, pari a euro 500.000 (cinquecentomila);
2. di procedere, con determinazione del Direttore Regionale alle Attività produttive al formale impegno e liquidazione delle somme sopra indicate.
3. Il provvedimento relativo al versamento del contributo consortile in favore di **ALTA ROMA S.c.p.a.**, da attuare in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, verrà adottato dalla Direzione Regionale, competente per materia, in presenza di apposita delibera di Consiglio di Amministrazione della Società stessa.
4. Le premesse del presente atto vengano considerate come parte integrante della deliberazione medesima.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

- 7 APR. 2004



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
Direzione Regionale Attività Produttive

Area AA Servizio _____

Prot. N. 3827

Roma, li

24 MAR 2004


Al Dr. Siro FIORANI
Sede

Oggetto: Nuovo Statuto Alta Roma S.c.p.a. -- trasformazione della forma giuridica e aumento del capitale sociale.

In relazione alla nota n. 29048 del 17 marzo u.s., si incarica la S.V. ad attuare la pratica relativa all'oggetto.

Si ringrazia

Il Direttore Vicario
Ing. I. Bergamini



Roma, 24 febbraio 2004
Prot. n. 31/2004

Egr. dott. Siro Fiorani
Regione Lazio
Via R.R. Garibaldi, 7
00145 Roma

Egr. dott. Fiorani,

questa mia per ricordarLe che il 7 aprile 2004 scadono i 90 giorni utili per il versamento dell'aumento del capitale della Società Alta Roma S.c.p.a. e per la costituzione del Fondo Consortile, così come deliberato dalla Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2003 che ha approvato anche il nuovo Statuto, depositato l'8 gennaio 2004.

Con l'occasione Le invio in allegato il Verbale della Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2003 e il nuovo Statuto che regola l'attività della società Alta Roma S.c.p.a.

Con i migliori saluti

Note per l'ing. BERGAMINI

Maurizio d'Amore
Direttore Generale

- 1) il Dr. Blosio ha seguito tutti i passaggi relativi alla Costituzione Consortile "ALTA ROMA", anche con contatti diretti con il Dr. d'AMORE;
- 2) gli impegni finanziari ed i relativi mandati di pagamento sono stati effettuati per Alta Roma, dalla ing. Paolo Medici.

Ing. 26/2/04



Dott. MASSIMO MASCOLO
NOTAIO

N. 59234 di repertorio n. 10073 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre il giorno diciannove del mese di dicembre

19.12.2003

in Roma in Via de' Burrò n.147

Innanzi a me dr. Massimo Mascolo, Notaio in Roma, con studio
in Via Crescenzi 58, iscritto al Ruolo dei Distretti Notari-
li Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, non assistito
da testimoni, avendovi il comparente, col mio consenso, ri-
nunziato,

è presente

Dominella Stefano nato ad Ancona il 14 gennaio 1949, dirigen-
te, domiciliato per la carica come appresso, il quale inter-
viene al presente atto nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della "ALTA ROMA - Società per
azioni", con sede in Roma, Via de' Burrò n.147, capitale so-
ciale euro 100.000 interamente versato, iscritta al Registro
delle Imprese di Roma, c.f.n.05518911002.

Il comparente, della personale identità del quale io Notaio
sono certo, nella qualità di cui sopra, mi dichiara che è qui
riunita per questo giorno, alle ore dieci, in seconda convo-
cazione, l'assemblea straordinaria della predetta Società,
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

R. 1

- 1) Trasformazione forma giuridica da Spa a Società Consortile per azioni ed approvazione del nuovo testo di Statuto;
- 2) Successivo aumento del capitale sociale da euro 100.000 ad euro 3.000.000;
- 3) Costituzione del fondo consortile per euro 3.000.000.;
- 4) varie ed eventuali.

E mi invita ad assistere alla assemblea ed a redigerne in forma pubblica il relativo verbale.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza il componente il quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.278 del 29 novembre 2003;

- che sono presenti, come dal foglio presenze che si conserva agli atti della società, i seguenti soci titolari delle azioni rispettivamente a fianco indicate:

C.C.I.A.A. Roma	17.754
Risorse per Roma S.p.a.	12.559
Regione Lazio	9.826
Consorzio Sarti di Roma	9.826
Autentica Srl	8.338
Cinecittà Centro Commerciale Spa	8.338
Relais Le Jardin S.r.l.	8.338
Progetto Europa Associates Srl	4.169
R.ED. Studio Snc	4.176

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Dot. MASSIMO MASCOLO
NOTAIO

portatori complessivamente di n.83.324 azioni di un euro

ciascuna, pari all'83,31% del capitale sociale;

- che le azioni sono state regolarmente depositate nei termini di legge;

- che è presente esso Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri D'Alconzo Gianfranco, Barnabò Livio, Letta Ottaviani Marina;

- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale Minuto Demetrio nonché i Sindaci Ciccioriccio Stefano e Tranquilli Armando;

- che è presente il Direttore Generale D'Amore Maurizio.

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare.

Inizia quindi la trattazione dell'ordine del giorno ricordando all'assemblea che è ormai da tempo allo studio la trasformazione della società in Società Consortile, forma che meglio si attaglia agli scopi ed alla attività della società.

Sottopone quindi all'Assemblea il testo di Statuto che è stato a tal fine elaborato ed è già stato distribuito in precedenza ai soci.

Il Presidente pertanto invita l'assemblea a deliberare al riguardo.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole.

Nessuno dei soci si oppone alla proposta.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

PER LA COPIA CONFEZIONATA IN 3 ORIGINALI

delibera

- di trasformare la società dalla forma attuale in quella della società consortile per azioni sotto la denominazione "ALTAROMA Società Consortile per Azioni" con sede invariata in Roma, Via de' Burro n.147;

- di riconoscere che il capitale sociale di euro 100.000 (centomila) è tuttora esistente e spetta ai soci in proporzione al valore nominale delle azioni a ciascuno di essi intestate;

- di approvare il testo dello Statuto che regolerà la vita della società nella nuova forma;

- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza.

Lo statuto appena approvato viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Passando al secondo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente espone i motivi che impongono un aumento del capitale sociale dall'attuale importo di euro 100.000 ad euro 3.000.000: dato atto che l'attuale capitale è interamente versato ed esistente invita l'assemblea a deliberare.

Il Collegio sindacale esprime parere favorevole.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di aumentare il capitale sociale da euro 100.000 (centomi-

DEPOSITO CONSORTILE ALTAROMA ORIGINALI

4

la) ad euro 3.000.000 (tre milioni) mediante emissione di n.2.900.000 azioni di un euro ciascuna, dando termine per la sottoscrizione di 90 giorni dal giorno della pubblicazione e dando mandato al Consiglio di Amministrazione di dare formale esecuzione al deliberato aumento.

Se l'aumento di capitale non viene integralmente sottoscritto entro il termine stabilito il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Il Presidente dà atto che i soci Autentica Srl, Consorzio Sarti di Roma, Relais Les Jardins Srl, Red Studio Snc, Cinecittà Centro Commerciale Spa, Consorzio Oro Italia, LDM Comunicazioni Spa, Progetto Europa Associates Srl hanno rinunciato all'esercizio del loro diritto di opzione.

Passando al terzo punto dell'Ordine del Giorno il Presidente fa presente che in esecuzione dell'art.9 dello statuto occorre approvare la costituzione del Fondo Consortile nella misura di euro 3.000.000.

Invita quindi l'assemblea a deliberare.

Il collegio sindacale esprime parere favorevole.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità

delibera

- di costituire un fondo consortile di euro 3.000.000 (tre milioni) il cui versamento dovrà avvenire nello stesso termine del versamento del capitale sociale.

Il Presidente precisa che il primo triennio si riferisce agli



anni 2004, 2005, 2006.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, io Notaio chiudo il presente verbale alle ore undici e quarantacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e dichiarato conforme alla propria volontà.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia su cinque facciate e parte della sesta fin qui.

F.to Stefano Dominella

F.to Massimo Mascolo Notaio - SIGILLO -



Dot. MASSIMO MASCOLO
NOTAIO

STATUTO

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli Artt. 2615-ter e 2325 del Codice Civile una Società Consortile in forma di Società per Azioni denominata "ALTA ROMA Società Consortile per azioni" o in forma abbreviata "ALTA ROMA S.c.p.a."

Articolo 2

La Società Consortile ha sede legale in Roma, Via de' Burrò, 147, e in forza di leggi tempo per tempo vigenti, potrà mutare l'indirizzo nello stesso Comune senza formalità se non la comunicazione dello stesso all'atto dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti uffici, succursali, agenzie, senza rappresentanza anche in altre località in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La durata della Società Consortile è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).
Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società Consortile per azioni non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione del Settore Moda Italiana e delle attività ad esse connesse in Italia ed all'estero, a titolo non esaustivo organizzerà sfilate, performances anche nel-

PER CATEGORIA  ORIGINALI

2

l'ambito di manifestazioni ed eventi culturali legati anche al "made in Italy" che promuovano il territorio di Roma e della regione Lazio.

Nell'ambito delle attività sopramenzionate curerà la realizzazione, organizzazione e gestione di:


- manifestazioni nel campo della moda e di attività ad essa connesse in Italia e all'estero;
- attività di formazione per stilisti e designers e per la creazione di nuove forme di professionalità collegate all'alto artigianato ed alla sperimentazione;
- incubatori idonei alla nascita e sviluppo delle imprese del settore;
- mostre, convegni, rassegne e festival;

La Società potrà inoltre nell'ambito dei punti sopra elencati:

- acquistare e/o cedere diritti televisivi anche all'estero;
- stipulare contratti di sponsorizzazione e acquistare e/o vendere spazi pubblicitari;
- effettuare studi e ricerche;
- produrre e diffondere anche all'estero pubblicazioni idonee al raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società Consorziale può altresì:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali;


MILANO

8



Dott. MASSIMO MASCOLO
NOTAIO

- promuovere, costituire o partecipare ad altre Società o Consorzi, ovvero ad associazioni e joint ventures, anche transnazionali, purché tale attività non sia prevalente rispetto all'oggetto sociale;

realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

L'attività societaria sarà comunque programmata in modo che il raggiungimento degli scopi sociali abbia effetti mirati alla promozione dell'immagine di Roma e del Lazio nel mondo; con effetto trainante sullo sviluppo economico del settore e delle attività connesse, ivi compresi effetti di richiamo su un turismo qualificato.

Capitale Sociale - Patrimonio sociale

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in euro 3.000.000 (tre milioni) rappresentato da 3.000.000 (tre milioni) di azioni da 1 Euro (uno) ciascuna.

La partecipazione minima di ogni socio non può essere inferiore a n. 500 azioni.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale come sopra definito;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci in forza del seguente Articolo 9;

Articolo 6

[Handwritten signature]
DELLA SOCIETÀ
INVALE

Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione del numero di azioni possedute, eccettuata l'ipotesi di emissione di nuove azioni per l'ammissione di nuovi Soci di cui all'Articolo 8 e salvo il disposto dell'Articolo 2441, comma 4 Codice Civile.

Articolo 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

In ragione delle finalità consortili della Società possono essere Soci della stessa:

- 1) CCIAA di Roma anche tramite società, aziende, consorzi o altri organismi da essa partecipate;
- 2) la Regione Lazio anche tramite società, aziende, consorzi o altri organismi da essa partecipate;
- 3) la Provincia di Roma anche tramite società, aziende, consorzi o altri organismi da essa partecipate;
- 4) il Comune di Roma anche tramite società, aziende, consorzi o altri organismi da essa partecipate;
- 5) Fondazioni ed associazioni;
- 6) Stilisti ed imprese operanti nel settore della moda in qualunque forma costituite.

Qualora nuovi Soci, pubblici o privati, vogliano essere am-



Dot. MASSIMO MASCOLO
NOTAIO

messi a far parte della Società consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter partecipare al capitale sociale, specificando di voler assolvere al conseguimento dell'oggetto sociale secondo una funzione preordinata, concordata, accettata dai consorziati e vincolante del permanere in seno alla Società.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento di cui al successivo Articolo 27 e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda, porta la proposta, accompagnata da motivato parere, all'attenzione dell'Assemblea che delibererà in merito. In caso di accettazione della proposta, il Consiglio di Amministrazione fisserà i tempi e i modi della formalizzazione dell'ingresso di detti nuovi soci.

I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento dell'amento dell'eventuale capitale sociale sottoscritto e degli altri oneri previsti entro quindici giorni dalla data di perfezionamento del loro ingresso nella Società.

Contributo Consortile (Fondo Consortile)

Articolo 9

I soci si impegnano a versare su richiesta del Consiglio di

PER COPIA
L'ORIGINALE

11

Amministrazione un contributo consortile annuo di funzionamento, destinato al finanziamento del programma annuale delle attività previste nel piano triennale di cui al successivo articolo 22, in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale.

Il contributo consortile è fissato con cadenza triennale dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla base del piano triennale di attività.

Per il primo triennio detto contributo annuo è fissato nella misura minima di complessivi euro 3.000.000,00 (tremilioni) da suddividere in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Successivamente tale contributo verrà deliberato dall'Assemblea sulla base del piano triennale, con effetto vincolante per i soci, secondo modalità di cui al successivo articolo 22.

Possono essere deliberati contributi straordinari dai soci necessari per far fronte a spese aventi tale carattere determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione per la realizzazione di specifiche iniziative.

Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni al capitale sociale altri organismi, economici e non, che condividono gli scopi sociali della Società.

Assemblea

PER COPIA CON  PERIODICA TRIMESTRALE

42



Articolo 10

L'Assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci consorziati.

Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 11

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o in almeno un quotidiano di tiratura nazionale non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ove la legge tempo per tempo vigente lo consenta l'Assemblea può essere convocata con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Anche in mancanza di tale formalità, esse saranno validamente costituite ove siano rappresentate tutte le azioni sociali e siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica. Ove la legge tempo per tempo vigente lo consenta sono valide le Assemblee in forma totalitaria nel caso di presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci in carica. Verrà data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno, la prima entro quattro mesi dalla chiusura dell'eser-

cizio sociale ed ove la legge tempo per tempo vigente lo consente entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; la seconda per l'approvazione del bilancio preventivo entro la fine dell'esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.

L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.


Articolo 12

Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci consorziati devono depositare i loro titoli azionari presso la sede sociale o presso le casse designate nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Articolo 13

Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da terzi anche non Soci nel rispetto del disposto dell'Articolo 2372 C.C..

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato con-

REDAZIONE

14



Dott. MASSIMO MASCOLO
NOTAIO

to nel verbale.

Articolo 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento essa è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età e in caso di sua assenza o impedimento da uno degli altri Vice Presidenti o, in via ancora subordinata, dal Consigliere più anziano d'età.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli Azionisti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci consorziati intervenuti e/o partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina il Presidente e gli Amministratori e ne determina i poteri nei limiti stabiliti dalla Legge; può inoltre nominare un Presidente onorario della Società. Quest'ultimo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e rimane in carica fino al successivo rinnovo del Consiglio stesso.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che rappresentino almeno la metà più uno delle azioni e delibera con il voto favorevole che rappresenti più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Consiglio di amministrazione

Articolo 16

La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti che durano in carica per un periodo di tre anni, e sono rieleggibili.

I membri sono scelti per almeno cinque undicesimi tra persone

designate dalla Camera di Commercio di Roma e tra questi è
scelto il Presidente.

I restanti membri sono indicati in numero paritetico tra lo-
ro dai restanti soci, così come identificati nei punti da 2)
a 4) del precedente articolo 8.

Nel caso in cui il Consiglio fosse composto da undici membri
le nomine saranno così suddivise:

CCIAA di Roma anche tramite società, aziende, consorzi o al-
tri organismi da essa partecipate nomina 5 membri tra cui il
Presidente;

la Regione Lazio anche tramite società, aziende, consorzi o
altri organismi da essa partecipate nomina 2 membri tra cui
un Vicepresidente;


la Provincia di Roma anche tramite società, aziende, consorzi
o altri organismi da essa partecipate nomina 2 membri tra cui
un Vicepresidente;


il Comune di Roma anche tramite società, aziende, consorzi o
altri organismi da essa partecipate nomina 2 membri tra cui
un Vicepresidente;

Articolo 17

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più
Amministratori, si procederà a norma
dell'Articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri in carica il
Consiglio si intende decaduto ed il Collegio Sindacale deve

 47



convocare l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 18

Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

Articolo 19

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, quando il Presidente ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si effettuano con telegramma, e-mail, fax o lettera raccomandata al domicilio dei singoli Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali, le convocazioni, possono effettuarsi con telegramma, e-mail o fax almeno due giorni prima della data della riunione. Il Collegio Sindacale è convocato con le medesime modalità.

Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione; do-

18
DEB...

vranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione. La sede della riunione così tenuta sarà quella in cui è presente il Presidente.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Tale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione in apertura della prima riunione consiliare successiva a quella in cui il Consigliere decaduto ha maturato la terza assenza ingiustificata.


In tal caso il Consiglio di Amministrazione, ricorrendone i presupposti, provvede ai sensi dell'Articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 20

Le sedute sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento la seduta è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età e in caso di sua assenza o impedimento da uno degli altri Vice Presidenti o, in via ancora subordinata, dal Consigliere più anziano d'età.

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Su invito del Presidente, possono essere ammessi a partecipare altri dirigenti della Società o consulenti esterni.

Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presen-



za effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale da riprodurre in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è munito dei poteri necessari per compiere tutti gli atti, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con eccezione soltanto degli atti che, per inderogabile disposizione di legge, sono riservati alla competente Assemblea ordinaria o straordinaria.

In particolare il Consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri e fissandone la retribuzione ed ha facoltà di nominare e revocare mandati e procuratori "ad negotia" per determinati atti o categoria di atti.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della attuazione dei fini istituzionali, agisce in piena libertà nella individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare e opera sulla base di uno speci-

fico programma di attività triennale che illustri:

1. le attività da realizzare ed i risultati da raggiungere nel triennio successivo;
2. i relativi costi e ricavi;
3. la valutazione dei rendimenti economici e finanziari attesi.
4. l'assetto organizzativo
5. l'importo delle contribuzioni di cui all'articolo 9 che precede.

Il programma triennale è attuato mediante piani annuali predisposti dal Consiglio d'Amministrazione redatti entro la fine dell'esercizio, e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea contestualmente al bilancio preventivo.

Il piano annuale indica le attività da realizzare, le previsioni economiche, le spese di funzionamento della Società.

Rappresentanza

Articolo 23

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice Presidente più anziano di età tra quelli nominati. Gli atti compiuti dal Vice Presidente attestano l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Collegio Sindacale

Articolo 24



Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I sindaci devono essere scelti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Al Collegio spetta il controllo contabile sulla Società.

Nel caso in cui il Collegio fosse composto da cinque membri, alla Camera di Commercio di Roma è riservata la facoltà di designare due componenti, tra cui il Presidente. L'indicazione del Presidente spetta comunque alla Camera di Commercio di Roma.

Comitato Tecnico

Articolo 25

Previa delibera del Consiglio di Amministrazione può essere istituito un comitato tecnico.

Il comitato tecnico ha funzioni consultive e provvede ad esprimere pareri sulle materie individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Esso è composto da n. 5 esperti nel settore scelti dal Consiglio di Amministrazione, che nomina anche il Presidente.

I pareri sulle materie rimesse alla valutazione del Comitato dovranno essere raccolti in appositi libro dei verbali e delle riunioni.

Bilancio e Riparto Utili

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo le disposizioni vigenti, corredando lo stesso con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 27

La Società Consortile non ha scopo di lucro e in considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vanno ad incrementare il Fondo Consortile.

Regolamento


Articolo 28

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito regolamento in cui sono definite le modalità di assolvimento dei compiti oggetto dello scopo sociale.

L'attuazione del Regolamento è demandata al Consiglio di Amministrazione nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti a norma del presente Statuto.

I soci sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni dello statuto sociale e del regolamento e delle deliberazioni degli organi consortili nonché all'esecuzione di tutti gli adempimenti ed oneri previsti ed assunti dalla Società.

Esclusione del socio

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


23

Articolo 29

L'esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dal-

l'Assemblea ordinaria nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente ad uno degli obblighi economici previsti dallo statuto e/o dal regolamento;

- abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della Società.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'articolo 30.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

In caso di esclusione, al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la Società è restituita, a carico dei soci residui, la quota del capitale sociale spettantegli al netto di eventuali perdite pregresse, è esclusa qualsiasi altra forma di liquidazione.

Scioglimento

Articolo 30

Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a

R

26

mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, la quale ne determina le attribuzioni, i poteri ed i compensi.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà restituito ai soci proporzionalmente.

Clausola arbitrale

Articolo 31

Qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci consorziati o tra i Soci consorziati e la Società Consortile, relativa all'interpretazione, applicazione e validità del presente statuto, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, con l'esclusione delle fattispecie per cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Rinvio alle disposizioni del Codice civile

Articolo 32



Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to Stefano Dominella

F.to Massimo Mascolo Notaio - SIGILLO -

Registrato a Roma il 8/1/2004
E' copia conforme all'originale atto debitamente
firmato a norma di legge
Ad uso PARTO

ROMA 9 GEN. 2004



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

26